

STATUTO della Fondazione IFEL Campania “Istituto per la Finanza e l’Economia Locale della Campania”	
TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
TITOLO I Costituzione, denominazione, scopo, durata	TITOLO I Costituzione, denominazione, scopo, durata
Art. 1 Costituzione e denominazione 1. È costituita la Fondazione denominata “Istituto per la Finanza e l’Economia Locale della Campania – IFEL Campania”. 2. La denominazione della Fondazione è vincolata e funzionale al rapporto di collaborazione stabile che per il suo tramite perseguono la Regione Campania e la Fondazione Istituto per la Finanza e l’Economia Locale (IFEL) costituita dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. 3. La Fondazione è un’istituzione di diritto privato, senza scopo di lucro, disciplinata dal codice civile, dalle norme di riferimento e dal presente Statuto. 4. La Fondazione è soggetta al controllo analogo da parte dei Fondatori promotori, per i quali opera nella modalità <i>in house</i> ai sensi della normativa dell’Unione Europea e nazionale.	<i>Nessuna modifica</i>
Art. 2 Sede 1. La Fondazione ha sede legale presso la Regione Campania in via S. Lucia, 81 - Napoli. 2. Delegazioni e uffici potranno essere costituiti nel territorio della Regione Campania o a Roma, al fine di svolgere le attività funzionali al perseguimento degli scopi della Fondazione.	<i>Nessuna modifica</i>
Art. 3 Scopo 1. La Fondazione persegue lo scopo di supportare il processo di attuazione del federalismo istituzionale, fiscale, amministrativo e demaniale nel territorio della Regione Campania, fornendo supporto e assistenza tecnica alla Regione Campania, agli enti regionali e – per conto della Regione stessa – agli enti locali della Campania nell’individuazione delle migliori metodologie e soluzioni per lo sviluppo di una finanza pubblica locale efficace ed efficiente, capace di adottare le politiche di coesione ed utilizzare i fondi strutturali in modo integrato e trasparente. 2. Nell’ambito di quanto sopra, la Fondazione, tra l’altro: a. svolge attività di consulenza, assistenza tecnica, formazione, informazione e comunicazione per la Regione, gli enti regionali e per gli Enti Locali della Campania in materia di finanza, fiscalità e tributi locali;	<i>Nessuna modifica</i>

STATUTO della Fondazione IFEL Campania "Istituto per la Finanza e l'Economia Locale della Campania"	
TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
economia del territorio e dei sistemi urbani, sviluppo economico e attività produttive; investimenti pubblici in conto capitale, anche cofinanziati con risorse aggiuntive di cui all'art. 119, comma 5, Cost. ovvero dai fondi strutturali della politica di coesione comunitaria; riassetto, contabilità e bilancio degli enti pubblici e delle strutture pubbliche e private da essi partecipate; applicazione dei processi di innovazione tecnologica mediante la progettazione, creazione ed assistenza di sistemi informativi, applicati anche alla gestione economico-finanziaria degli enti locali; valorizzazione e gestione del patrimonio immobiliare; altre azioni di sistema per il riequilibrio strutturale; b. cura la progettazione, la realizzazione e la diffusione di banche dati regionali contenenti informazioni di finanza ed economia territoriale, atte a supportare l'attività degli enti locali nella gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali; c. realizza prodotti editoriali, pubblica rapporti annuali sulla finanza locale regionale e fornisce assistenza tecnica e formative al personale degli enti locali; 3. Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà, tra l'altro: a. stipulare ogni opportuno atto e/o contratto, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili; b. stipulare convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con le Agenzie fiscali e con ogni altro ente pubblico o privato; c. costituire ovvero partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli suoi propri nei termini di legge; d. costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, di società di persone e/o capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;	

STATUTO della Fondazione IFEL Campania “Istituto per la Finanza e l’Economia Locale della Campania”	
TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
e. svolgere ogni altra attività ritenuta idonea e opportuna al perseguimento delle finalità istituzionali.	
Art. 3 bis Programma e controllo 1. Entro il 30 dicembre di ogni anno, la Fondazione predispone un programma delle attività previste per l’anno successivo da sottoporre all’approvazione della Regione. 2. Il programma delle attività è definito, con riguardo alle materie di interesse statutario della Fondazione, secondo gli indirizzi contenuti nelle linee strategiche per lo sviluppo economico e sociale della Regione Campania e negli altri documenti di programmazione ordinaria regionale vigenti nonché nei documenti regionali di orientamento della politica di coesione nazionale e comunitaria. Per la parte di interesse istituzionale del socio Fondazione IFEL nazionale si terrà conto delle priorità indicate dal Piano annuale delle attività della Fondazione medesima. 3. Entro il medesimo termine, la Fondazione presenta anche un resoconto delle attività svolte e dei risultati raggiunti nell’anno trascorso. 4. Ai Fondatori promotori spettano poteri ispettivi e di controllo sulla attività sociale analoghi a quelli esercitati sui propri servizi, essendo la Fondazione in posizione subordinata. I Fondatori impartiscono annualmente al Presidente e al Segretario Generale della Fondazione, direttive in ordine al programma di attività, all’organizzazione aziendale, alle politiche finanziarie ed economiche. 5. Le decisioni in termini di strategie e politiche aziendali devono essere esplicitate nel Programma delle attività, di cui al comma 1, da sottoporre all’approvazione del Collegio dei Fondatori. 6. Il Segretario Generale potrà nominare ed eventualmente revocare un direttore operativo con funzione di esecuzione delle direttive e degli indirizzi. 7. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo si applicano le disposizioni in materia di requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, previsti dalla normativa vigente per l’esercizio delle attività previste nell’oggetto sociale. 8. Eventuali modifiche statutarie devono essere sottoposte preventivamente all’approvazione della Giunta regionale che dovrà esprimersi in merito	Art. 4 Programma e controllo 1. Nei tempi e nei modi previsti dalle disposizioni regionali in materia di organismi partecipati <i>in house providing</i>, stabiliti con deliberazione di Giunta regionale n. 21 del 29 gennaio 2013 ed eventuali successive modifiche e integrazioni, la Fondazione IFEL Campania predispone un programma delle attività previste per l’anno successivo da sottoporre all’approvazione della Regione. 2. Il programma delle attività è redatto dalla Fondazione IFEL Campania, con riguardo alle materie di interesse statutario, secondo gli indirizzi contenuti nelle linee strategiche per lo sviluppo economico e sociale della Regione Campania e negli altri documenti di programmazione ordinaria regionale vigenti nonché nei documenti regionali di orientamento della politica di coesione nazionale e comunitaria. Per la parte di interesse istituzionale della Fondazione IFEL nazionale si terrà conto delle priorità indicate dal Piano annuale delle attività della Fondazione medesima. 3. Nei tempi e nei modi previsti dalle disposizioni regionali in materia di organismi partecipati <i>in house providing</i>, la Fondazione IFEL Campania presenta anche un resoconto delle attività svolte e dei risultati raggiunti nell’esercizio di riferimento. 4. Ai Fondatori promotori spettano poteri ispettivi e di controllo sulla attività sociale analoghi a quelli esercitati sui propri servizi. La Regione Campania, sentita la Fondazione IFEL nazionale, impartisce annualmente al Presidente e al Segretario Generale della Fondazione IFEL Campania direttive in ordine al programma di attività, all’organizzazione aziendale, alle politiche finanziarie ed economiche. 5. Le decisioni in termini di strategie e politiche aziendali devono essere esplicitate nel Programma, di cui al comma 1. 6. Il Segretario Generale potrà nominare ed eventualmente revocare, su indicazione della Regione Campania, un direttore operativo con funzione di esecuzione delle direttive e degli indirizzi. 7. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo si applicano le disposizioni in materia di requisiti di

STATUTO della Fondazione IFEL Campania “Istituto per la Finanza e l’Economia Locale della Campania”	
TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
entro e non oltre 20 (venti) giorni dalla ricezione della proposta.	professionalità, onorabilità e indipendenza, previsti dalla normativa vigente per l’esercizio delle attività previste nell’oggetto sociale. 8. Eventuali proposte di modifiche statutarie, da deliberarsi ai sensi del successivo articolo 13, devono essere sottoposte alla preventiva approvazione della Giunta regionale.
Art. 4 Durata 1. La Fondazione ha durata a tempo indeterminato. 2. Ove per qualsiasi motivo la collaborazione tra Regione Campania e IFEL dovesse interrompersi senza dar luogo allo scioglimento della presente Fondazione, la denominazione della stessa sarà modificata e la nuova denominazione non potrà far riferimento in alcun modo all’IFEL. 3. In caso di liquidazione o di estinzione della Fondazione, da qualsiasi causa derivante, il patrimonio netto residuo, esaurita la procedura di liquidazione, sarà devoluto, su indicazione dei Fondatori, ad un altro ente, istituzione o fondazione, avente finalità analoghe a quella della Fondazione e senza scopo di lucro, salvo diversa destinazione di legge.	Art. 5 Durata 1. La Fondazione ha durata a tempo indeterminato. 2. Ove per qualsiasi motivo la collaborazione tra i Fondatori promotori dovesse interrompersi senza dar luogo allo scioglimento della presente Fondazione, la denominazione della stessa sarà modificata e la nuova denominazione non potrà far riferimento in alcun modo all’IFEL. 3. In caso di liquidazione o di estinzione della Fondazione, da qualsiasi causa derivante, il patrimonio netto residuo, esaurita la procedura di liquidazione, sarà devoluto, su proposta dei Fondatori promotori, ad un altro ente, istituzione o fondazione, avente finalità analoghe a quella della Fondazione e senza scopo di lucro, salvo diversa destinazione di legge.
TITOLO II Patrimonio, fondo di gestione ed esercizio finanziario	TITOLO II Patrimonio, fondo di gestione ed esercizio finanziario
Art. 5 Patrimonio 1. Il patrimonio della Fondazione è costituito: - dal fondo di dotazione, costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori ovvero da terzi; - dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati, secondo le norme del presente Statuto; - dalla parte non utilizzata di rendite che, con delibera del Collegio dei Fondatori, può essere destinata a incrementare il patrimonio; - dai contributi attribuiti al fondo di dotazione da altri Enti pubblici.	Art. 6 Patrimonio 1. Il patrimonio della Fondazione è costituito: - dal fondo di dotazione, costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori ovvero da terzi; - dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati, secondo le norme del presente Statuto; - dalla parte non utilizzata di rendite che, con delibera adottata dall’Assemblea dei Fondatori, può essere destinata a incrementare il patrimonio; - dai contributi attribuiti al fondo di dotazione da altri Enti pubblici.
Art. 6 Fondo di gestione 1. Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:	Art. 7 Fondo di gestione 1. Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

STATUTO della Fondazione IFEL Campania "Istituto per la Finanza e l'Economia Locale della Campania"	
TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
a. dai ricavi derivanti dalle attività istituzionali ed in particolare dai corrispettivi e contributi corrisposti alla Fondazione dalla Regione Campania quale principale committente e socio Fondatore; b. dai frutti derivanti dall'investimento temporaneo delle disponibilità liquide; c. dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima; d. da eventuali contributi e donazioni non espressamente destinati al Patrimonio; e. da contributi dei Fondatori e dei Partecipanti contributori. 2. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate esclusivamente per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.	a. dai ricavi derivanti dalle attività istituzionali ed in particolare dai corrispettivi e contributi corrisposti alla Fondazione dalla Regione Campania quale principale committente e socio Fondatore; b. dai frutti derivanti dall'investimento temporaneo delle disponibilità liquide; c. dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima; d. da eventuali contributi e donazioni non espressamente destinati al Patrimonio; e. da contributi dei Fondatori e dei Partecipanti contributori. 2. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate esclusivamente per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.
Art. 7 Esercizio finanziario. Utili e avanzi di gestione 1. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere utilizzati per la realizzazione degli scopi e delle attività istituzionali della Fondazione ovvero di quelle direttamente connesse. 2. La Fondazione non potrà in alcun modo distribuire neppure indirettamente utili o avanzi, né fondi, riserve o capitale, durante la sua vita, a meno che tale distribuzione sia imposta dalla legge o sia effettuata previo assenso della Giunta a favore di altre fondazioni che perseguono le stesse finalità. 3. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. 4. Il Collegio dei Fondatori approva il bilancio economico di previsione entro il mese di febbraio di ciascun anno ed entro il 30 giugno successivo il conto consuntivo di quello decorso, entrambi sottoposti dal Segretario Generale previa approvazione del Presidente. Il bilancio di previsione e il bilancio d'esercizio, accompagnato dalla relazione sulla gestione, dalla nota integrativa e dalla relazione del Collegio Sindacale devono essere previamente trasmessi a tutti i Fondatori.	Art. 8 Esercizio finanziario. Utili e avanzi di gestione 1. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere utilizzati per la realizzazione degli scopi e delle attività istituzionali della Fondazione ovvero di quelle direttamente connesse. 2. La Fondazione non potrà in alcun modo distribuire neppure indirettamente utili o avanzi, né fondi, riserve o capitale, durante la sua vita, a meno che tale distribuzione sia imposta dalla legge o sia effettuata previo assenso della Giunta a favore di altre fondazioni che perseguono le stesse finalità. 3. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. 4. L'Assemblea dei Fondatori, con il voto favorevole della Regione Campania, approva il bilancio economico di previsione entro il mese di febbraio di ciascun anno ed entro il 30 giugno successivo il conto consuntivo di quello decorso, entrambi predisposti dal Segretario Generale, previa consultazione con il Presidente. Il bilancio di previsione e il bilancio d'esercizio, accompagnato dalla relazione sulla gestione, dalla nota integrativa e dalla relazione del Collegio Sindacale, devono essere previamente trasmessi, con congruo anticipo, a tutti i membri dell'Assemblea dei Fondatori.
TITOLO III Partecipanti della Fondazione	TITOLO III Partecipanti della Fondazione
Art. 8 Partecipanti della Fondazione	Art. 9 Partecipanti della Fondazione
1. I partecipanti della Fondazione si dividono in:	1. I partecipanti della Fondazione si dividono in:

STATUTO della Fondazione IFEL Campania "Istituto per la Finanza e l'Economia Locale della Campania"	
TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
- Fondatori Promotori - Fondatori	a) Fondatori Promotori; b) Fondatori.
Art. 9 (Fondatori Promotori) 1. Sono Fondatori Promotori esclusivamente la Regione Campania e la Fondazione Istituto per la Finanza e l'Economia Locale.	Art. 10 Fondatori Promotori 1. Sono Fondatori Promotori esclusivamente la Regione Campania e la Fondazione Istituto per la Finanza e l'Economia Locale. 2. Nei casi in cui lo Statuto assegni funzioni deliberative esclusive ai Fondatori Promotori, con esclusione dei Fondatori, il voto della Regione Campania è prevalente.
Art. 10 Fondatori 1. Possono divenire Fondatori, nominati tali con delibera adottata dal Collegio dei Fondatori a maggioranza assoluta e senza il voto contrario dei Fondatori Promotori, gli Enti Territoriali e Locali della Regione Campania e le altre Istituzioni Pubbliche, che condividano le finalità istituzionali della Fondazione e che contribuiscano al suo Fondo di dotazione e/o di gestione nella misura minima determinata dal Collegio dei Fondatori. 2. Qualora venga deliberato l'ingresso di nuovi fondatori, il presente statuto sarà modificato in maniera tale da consentire il controllo della Fondazione in capo alla Regione Campania.	Art. 11 Fondatori 1. Possono essere nominati Fondatori, con delibera adottata dai Fondatori Promotori, gli Enti Territoriali e Locali della Regione Campania e le altre Istituzioni Pubbliche, che condividano le finalità istituzionali della Fondazione e che contribuiscano al suo Fondo di dotazione e/o di gestione nella misura minima determinata dai Fondatori promotori. 2. Qualora venga deliberato l'ingresso di nuovi fondatori, il presente statuto sarà modificato in maniera tale da garantire un potere di controllo della Fondazione in capo alla Regione Campania.
TITOLO IV Organi della Fondazione	TITOLO IV Organi della Fondazione
Articolo 11 Organi della Fondazione 1. Sono organi della Fondazione: - il Collegio dei Fondatori; - il Presidente; - il Segretario Generale; - il Collegio dei Revisori.	Articolo 12 Organi della Fondazione 1. Sono organi della Fondazione: a) l'Assemblea dei Fondatori; b) il Presidente; c) il Segretario Generale; d) il Collegio dei Revisori.
Art. 12 Collegio dei Fondatori 1. Il Collegio dei Fondatori è composto dai Fondatori Promotori e dagli altri Fondatori. 2. Il Collegio dei Fondatori: a) delibera sull'ammissione e sull'esclusione dei Fondatori; b) approva il bilancio preventivo e quello consuntivo; c) nomina, su designazione della Regione Campania, il Presidente e su designazione dell'IFEL, il Segretario Generale;	Art. 13 Assemblea dei Fondatori 1. L'Assemblea dei Fondatori è composta dai Fondatori Promotori e dai Fondatori. 2. L'Assemblea dei Fondatori: a) approva il bilancio preventivo e quello consuntivo, nelle modalità stabilite all'articolo 8, comma 4; b) provvede alla nomina e alla sostituzione del Presidente e del Segretario generale, secondo il sistema delle designazioni stabilito ai successivi articoli 14 e 15;

STATUTO della Fondazione IFEL Campania “Istituto per la Finanza e l’Economia Locale della Campania”	
TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
d) definisce il numero di componenti del Comitato Tecnico Scientifico, di cui al successivo art.15; e) nomina il Collegio dei Revisori; f) delibera le modifiche al presente Statuto; g) approva i regolamenti della Fondazione; h) delibera lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio, fatti salvi gli obblighi di legge. 3. Il Collegio dei Fondatori è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione, mediante lettera raccomandata, fax, e.mail o altro mezzo utile, inviati almeno 4 (quattro) giorni prima o, in caso di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima. In ogni caso, il Collegio dei Fondatori può validamente deliberare, anche senza il rispetto delle formalità di convocazione, ogni qualvolta siano presenti tutti i Fondatori. 4. Il Collegio dei Fondatori delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del rappresentante della Regione Campania.	c) definisce il numero di componenti del Comitato Tecnico Scientifico, di cui al successivo articolo 16; d) nomina il Collegio dei Revisori; e) delibera le modifiche al presente Statuto; f) approva i regolamenti della Fondazione; g) delibera lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio, fatti salvi gli obblighi di legge. 3. L’Assemblea dei Fondatori è convocata e presieduta dal Presidente della Fondazione, mediante lettera raccomandata, fax, e-mail o altro mezzo utile, inviati almeno quattro giorni prima o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima della seduta. In ogni caso, l’Assemblea dei Fondatori può validamente deliberare, anche senza il rispetto delle formalità di convocazione, ogni qualvolta siano presenti tutti i Fondatori. 4. L’Assemblea dei Fondatori delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del rappresentante della Regione Campania
Articolo 13 Presidente 1. Il Presidente della Fondazione è nominato dal Collegio dei Fondatori su indicazione della Regione Campania, resta in carica per tre anni, e il suo incarico è rinnovabile. 2. Il Presidente della Fondazione: 2.1. cura le relazioni istituzionali ed esterne della Fondazione, in particolare con l’obiettivo di garantire il raccordo tra le attività della Fondazione e gli indirizzi strategici e le priorità operative definite dalla Regione Campania; 2.2. convoca e presiede il Collegio dei Fondatori; 2.3. monitora e verifica l'esecuzione delle Convenzioni sottoscritte dalla Fondazione con la Regione Campania. 3. Il compenso spettante al Presidente, comprensivo di eventuali elementi di premialità, è determinato dal Fondatore all'atto della nomina o con successiva deliberazione.	Articolo 14 Presidente 1. Il Presidente della Fondazione, nominato su designazione di Ifel, d’intesa con la Regione Campania, resta in carica per tre anni. Il suo incarico è rinnovabile. 2. Il Presidente della Fondazione: a. cura le relazioni istituzionali ed esterne della Fondazione, in particolare con l’obiettivo di garantire il raccordo tra le attività della Fondazione e gli indirizzi strategici e le priorità operative definite dalla Regione Campania; b. convoca e presiede l’Assemblea dei Fondatori; c. monitora e verifica l'esecuzione delle Convenzioni sottoscritte dalla Fondazione con la Regione Campania. 3. Il compenso spettante al Presidente è determinato all'atto della nomina o con successiva deliberazione, nei limiti stabiliti dalle norme nazionali e regionali vigenti in tema di contenimento della spesa pubblica.
Articolo 14 Segretario Generale 1. Il Segretario generale è nominato dal Collegio dei Fondatori su indicazione della Fondazione IFEL,	Articolo 15 Segretario Generale 1. Il Segretario generale, nominato su designazione della Regione Campania, sentita Ifel nazionale, resta in carica per tre anni. Il suo incarico è rinnovabile.

STATUTO della Fondazione IFEL Campania “Istituto per la Finanza e l’Economia Locale della Campania”	
TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
resta in carica per tre anni, e il suo incarico è rinnovabile. 2. Il Segretario ha la rappresentanza legale della Fondazione ed è responsabile del regolare andamento della gestione e cura l’amministrazione della Fondazione, nell’ambito delle direttive del Fondatore e del Presidente e degli indirizzi eventualmente formulati dal Comitato Tecnico Scientifico. Il Segretario Generale – cui spetta ogni potere non espressamente attribuito dallo statuto ad altro organo – può delegare tutti o parte dei propri poteri a soggetti terzi o a dipendenti, anche in ottemperanza alle direttive del Fondatore. 3. Il compenso spettante al Segretario Generale, comprensivo di eventuali elementi di premialità, è determinato dal Fondatore all'atto della nomina o con successiva deliberazione.	2. Il Segretario ha la rappresentanza legale della Fondazione ed è responsabile del regolare andamento della gestione e cura l’amministrazione della Fondazione, nell’ambito delle direttive della Regione Campania, del Presidente e degli indirizzi eventualmente formulati dal Comitato Tecnico Scientifico. Il Segretario Generale – cui spetta ogni potere non espressamente attribuito dallo statuto ad altro organo – può delegare singoli atti o procedimenti o parte dei propri poteri a soggetti terzi o a dipendenti, d’intesa con la Regione Campania, anche in ottemperanza alle direttive di cui al comma 4 dell’articolo 4. 3. Il compenso spettante al Segretario Generale è determinato all'atto della nomina o con successiva deliberazione dei Fondatori, nei limiti stabiliti dalle norme nazionali e regionali vigenti in tema di contenimento della spesa pubblica.
Articolo 15 Comitato Tecnico Scientifico 1. Il Comitato Tecnico Scientifico, composto da un minimo di tre membri e presieduto dal Presidente della Fondazione, che ne fa parte di diritto; è l'organismo di riferimento culturale e scientifico della Fondazione. Esso è deputato a formulare proposte ed iniziative per l'attuazione dei fini statuari, da sottoporre al Collegio dei fondatori e a stimolare il confronto e il consenso interistituzionale tra la Regione e tutti gli Enti Locali della Campania. Esso è competente, altresì, ad esprimere pareri su problematiche portate alla sua attenzione dal Collegio medesimo o dal Presidente della Fondazione, ovvero individuate autonomamente. 2. Il Collegio dei Fondatori provvede alla nomina dei membri del Comitato Tecnico Scientifico su proposta del Segretario Generale che procede all’individuazione di una rosa di candidati aventi i requisiti per diventare membri del Comitato Tecnico Scientifico. 3. I membri del Comitato Tecnico Scientifico devono essere nominati tra docenti universitari ovvero tra persone di riconosciuta esperienza professionale nelle materie che rientrano nell'oggetto degli studi della Fondazione; essi restano in carica tre anni e sono rieleggibili. 4. Il Comitato cura i profili scientifici e di ricerca in ordine all’attività della Fondazione e svolge una funzione propositiva, nei confronti del Presidente e del Segretario Generale.	Articolo 16 Comitato Tecnico Scientifico 1. Il Comitato Tecnico Scientifico, composto da un minimo di tre membri e presieduto dal Presidente della Fondazione, che ne fa parte di diritto, è l'organismo di riferimento culturale e scientifico della Fondazione. Esso è deputato a formulare proposte ed iniziative per l'attuazione dei fini statuari, da sottoporre all’Assemblea dei Fondatori e a stimolare il confronto e il consenso interistituzionale tra la Regione e tutti gli Enti Locali della Campania. Esso è competente, altresì, ad esprimere pareri su problematiche portate alla sua attenzione dall’Assemblea medesima o dal Presidente della Fondazione, ovvero individuate autonomamente. 2. I membri del Comitato Tecnico Scientifico sono nominati dai Fondatori promotori, su proposta del Segretario Generale, che procede a individuare candidati aventi i requisiti stabiliti al successivo comma 3. 3. I membri del Comitato Tecnico Scientifico devono essere nominati tra docenti universitari ovvero tra persone di riconosciuta esperienza professionale nelle materie che rientrano nell'oggetto degli studi della Fondazione; essi restano in carica tre anni e sono rieleggibili. 4. Il Comitato cura i profili scientifici e di ricerca in ordine all’attività della Fondazione e svolge una funzione propositiva, nei confronti del Presidente e del Segretario Generale.

STATUTO della Fondazione IFEL Campania “Istituto per la Finanza e l’Economia Locale della Campania”	
TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
5. Non è previsto alcun compenso per nessuno dei membri del Comitato Tecnico Scientifico. E’ fatto salvo il riconoscimento di eventuali rimborsi spese (di trasporto, vitto e/o soggiorno) per l’esercizio della funzione, laddove strettamente necessarie e preventivamente autorizzate dal Segretario Generale. 6. In caso di dimissioni e cessazione per qualsivoglia altra causa di un componente del Comitato scientifico, la sua sostituzione verrà effettuata dal Collegio dei Fondatori avendo riguardo alla rosa di candidati di cui al comma 3 del presente articolo.	5. Non è previsto alcun compenso per nessuno dei membri del Comitato Tecnico Scientifico. È fatto salvo il riconoscimento di eventuali rimborsi spese (di trasporto, vitto e/o soggiorno) per l’esercizio della funzione, laddove strettamente necessarie e preventivamente autorizzate dal Segretario Generale. 6. In caso di dimissioni e cessazione per qualsivoglia altra causa di un componente del Comitato scientifico, la sua sostituzione verrà effettuata dai Fondatori promotori, nei modi stabiliti al comma 2 del presente articolo.
Articolo 16 Collegio dei Revisori 1. Il controllo amministrativo-contabile e finanziario della gestione della Fondazione è affidato ad un Collegio di revisori, composto da tre membri, dei quali almeno due iscritti nell'albo dei revisori contabili. I tre membri sono nominati dal Collegio dei Fondatori. 2. I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili; i loro compensi sono fissati dal Collegio dei Fondatori in base alle norme vigenti e in un’ottica di contenimento dei costi. 3. In caso di dimissioni o decadenza i Revisori cessati vengono sostituiti dal Collegio dei Fondatori nella prima seduta utile. I sostituti durano in carica fino alla scadenza del mandato del Revisore sostituito. 4. Il Collegio dei Revisori riferisce al Collegio dei Fondatori con apposita relazione annuale sul funzionamento della Fondazione.	Articolo 17 Collegio dei Revisori 1. Il controllo amministrativo-contabile e finanziario della gestione della Fondazione è affidato ad un Collegio di revisori, composto da tre membri, dei quali almeno due iscritti nell'albo dei revisori contabili. I tre membri sono nominati dai Fondatori promotori, sentita Ifel nazionale. 2. I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I loro compensi sono determinati all'atto della nomina o con successiva deliberazione dell’Assemblea dei Fondatori Fondatori, nei limiti stabiliti dalle norme nazionali e regionali vigenti in tema di contenimento della spesa pubblica. 3. In caso di dimissioni o decadenza, i Revisori cessati vengono sostituiti nella prima seduta utile dei Fondatori promotori. I sostituti durano in carica fino alla scadenza del mandato del Revisore sostituito. 4. Il Collegio dei Revisori riferisce ai Fondatori Promotori e ai Fondatori con apposita relazione annuale sul funzionamento della Fondazione.
Articolo 17 Regolamenti interni 1. Per disciplinare l'organizzazione e definire le strutture operative necessarie all'esecuzione del presente Statuto, nonché le condizioni e modalità di erogazione delle provvidenze economiche, la Fondazione può dotarsi di uno o più regolamenti interni predisposti ed approvati dal Collegio dei Fondatori	Articolo 18 Regolamenti interni 1. Per disciplinare l'organizzazione e definire le strutture operative necessarie all'esecuzione del presente Statuto, nonché le condizioni e modalità di erogazione delle provvidenze economiche, la Fondazione può dotarsi di uno o più regolamenti interni predisposti ed approvati dai Fondatori promotori.
Articolo 18 Disposizioni finali 1. Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le	Articolo 19 Disposizioni finali 1. Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le

STATUTO della Fondazione IFEL Campania “Istituto per la Finanza e l’Economia Locale della Campania”	
TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
disposizioni del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.	disposizioni del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.